

**Circolare n. 407/D del 12/04/2000**

Alle Imprese di Assicurazione  
con sede legale in Italia  
LORO SEDI

Alla Rappresentanze Generali di  
Imprese di assicurazione con sede  
legale in uno Stato Terzo rispetto  
allo Spazio Economico Europeo  
LORO SEDI

Alle Rappresentanze Generali di  
Imprese di assicurazione con sede  
legale in un altro Stato membro  
dello Spazio Economico Europeo  
ammesse ad operare in Italia in  
regime di stabilimento  
LORO SEDI

Alle imprese di assicurazione con  
sede legale in un altro Stato membro  
dello Spazio Economico Europeo  
ammesse ad operare in Italia in  
regime di libera prestazione di servizi  
LORO SEDI

e p.c.

Alla Presidenza del Consiglio  
dei Ministri  
Dipartimento Affari Giuridici  
e Legislativi  
Piazza Colonna, 370  
LORO SEDI

Al Ministro dell'Industria  
del Commercio e dell'Artigianato  
Via Molise, 2  
00187 ROMA

All'Associazione Nazionale  
fra le Imprese Assicuratrici  
ANIA  
Via della Frezza, 70  
00186 ROMA

Al Consiglio Nazionale  
dei Consumatori e degli Utenti  
c/o Ministero dell'Industria  
Via Molise, 2  
00187 ROMA

Oggetto: circolazione stradale e risarcimento del danno allo straniero

Frequentemente pervengono a questo Istituto reclami in materia di risarcimento danni conseguenti a sinistri r.c.auto in cui rimangono coinvolti cittadini stranieri.

In tali fattispecie emerge con sempre maggiore insistenza la specifica problematica relativa all'*an* e al *quantum debeatur* nei confronti del danneggiato extracomunitario.

La casistica osservata evidenzia, *a latere* delle compagnie assicuratrici, un frequente richiamo all'art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile. In base alla suddetta norma le imprese in questione, avvalendosi della cosiddetta condizione di reciprocità, propongono dei risarcimenti inadeguati nei confronti degli stranieri, ancorché regolarmente residenti in Italia, riconoscendo al danneggiato quanto verrebbe riconosciuto al cittadino italiano, per un fatto analogo, nel paese di origine dello straniero.

A tale proposito, va anzitutto premesso che il cosiddetto principio di reciprocità di cui all'art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale invocato da alcune imprese assicuratrici comporta solo il soddisfacimento della condizione che lo Stato di appartenenza dello straniero riconosca, senza limitazioni discriminatorie per il cittadino italiano, i diritti civili connessi al risarcimento del danno e all'istituto dell'assicurazione.

Premesse le suesposte considerazioni, è opportuno formulare alcune osservazioni soprattutto alla luce della più recente normativa che ha innovato in modo sostanziale la materia in questione. In primo luogo, occorre fare riferimento all'art. 62 della legge 31/5/95 n. 218 "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato", che recita: "La responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento". Pertanto, ogni sinistro che si verifichi in territorio nazionale è soggetto all'applicazione della legge italiana in materia (*lex loci*).

Peraltro il legislatore ha affrontato in modo specifico e sistematico il tema della condizione dello straniero con la legge 6/3/98 n. 40, poi trasfusa nel testo unico adottato con decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e col successivo regolamento - recante norme di attuazione del testo unico - emanato con d.P.R. 31/8/99 n. 394 (pubblicato sulla G.U. 3/11/99). In particolare, l'art. 2, comma 2, del d.lgs n. 286/1998, stabilisce che "lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la

condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione”. Come può rilevarsi, anche la materia della condizione di reciprocità viene indirettamente modificata.

Con il regolamento di attuazione (il ricordato d.P.R. 394/1999) il disegno riformatore in tema di disciplina dell’immigrazione può dirsi completo. Il comma II dell’art. 1 stabilisce, infatti, che l’accertamento della condizione di reciprocità non è richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno nonché per gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l’esercizio di un’impresa individuale e per i relativi familiari in regola con il soggiorno. Il ruolo residuale del principio emerge anche dal I comma dell’art. 1 ove è previsto che i soggetti ivi indicati (i responsabili del procedimento amministrativo che ammette lo straniero al godimento dei diritti civili ed i notai) richiedano l’accertamento di tale condizione al Ministero degli Affari Esteri nei soli casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ed in quelli per i quali le convenzioni internazionali prevedono la condizione di reciprocità.

A questo punto appare evidente come il problema del risarcimento dei danni nei confronti dei cittadini stranieri possa considerarsi superato alla luce delle vigenti disposizioni in materia che hanno equiparato *in toto* il cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante nel territorio nazionale al cittadino italiano nel godimento dei diritti fondamentali, risolvendo così la limitazione contenuta nel principio sancito dall’art. 16 delle preleggi che, in una situazione così delineata, risulta applicabile solo ove ciò sia espressamente previsto dal testo unico in questione o dalle convenzioni internazionali (art. 2, 2° comma, d.lgs 25/7/1998 n. 286).

Del resto, una lettura restrittiva dell’art. 16 che ne escluda l’applicabilità quando si abbia riguardo ai diritti fondamentali della persona, trova primaria giustificazione nell’obbligo di rispetto dei principi costituzionali, che di tali diritti postulano il riconoscimento senza alcun limite o discriminazione; anzi, sotto tale profilo, non sarebbe legittima neppure una disparità di trattamento a seconda che il cittadino extracomunitario sia regolarmente o irregolarmente soggiornante in Italia, attinendo l’eventuale irregolarità del soggiorno a profili di polizia che non dispiegano alcuna incidenza negativa sul diritto al risarcimento. L’art. 2 della Costituzione, infatti, nel riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell’uomo non distingue fra cittadini e stranieri.

Ciò premesso, va verificato se la tutela riconosciuta al cittadino extracomunitario possa ricomprendere anche il risarcimento del danno biologico. La risposta non può che essere affermativa, ricollegandosi il danno biologico ad una lesione del diritto alla salute, costituzionalmente tutelato dagli artt. 2 e 32: la sua risarcibilità andrà, pertanto, comunque riconosciuta poiché il diritto all’integrità psico-fisica è da ritenere diritto fondamentale della persona tutelato dal diritto internazionale, per il quale deve essere affermata una sostanziale parificazione del cittadino straniero (nella fattispecie extracomunitario) a quello italiano. Ovviamente, in linea con quanto

riconosciuto anche dalla giurisprudenza, tale componente di danno deve essere valutata e quantificata con riguardo al luogo ove l'ingiusta lesione patrimoniale conseguente all'illecito altrui estrinseca i suoi effetti sul piano concreto. Pertanto, l'ammontare effettivo del danno va determinato con riferimento al luogo ove il soggetto conduce la sua esistenza e svolge la sua attività; il complesso dei dati economici necessari per la completa determinazione e liquidazione del danno va perciò attinto dalla realtà economica del paese di effettiva residenza del danneggiato. Di ciò è ragionevole che si tenga conto a seconda che il cittadino straniero soggiorni regolarmente oppure no nel nostro Paese.

Si invitano, pertanto, le imprese in indirizzo ad attenersi alle suesposte indicazioni, evitando che da un richiamo improprio del principio di reciprocità derivino discriminazioni a danno dei cittadini extracomunitari.

Da ultimo, si ritiene che le considerazioni sin qui svolte debbano trovare applicazione, alla stregua dei principi generali, non solo nel settore r.c.auto, in merito al quale sono pervenute segnalazioni all'Istituto, ma più in generale in tutto il settore della responsabilità civile, ogni qual volta il danneggiato sia un cittadino extracomunitario.

Il Presidente  
(Giovanni Manghetti)

FC - EGM/nv

Sezione reclami – Servizio legale